

non c'è altra obbiezione fuor di quella accennata dall'onorevole Tecchio, del dubbio che si possano fare esclusioni indebite, io mi assumerei l'obbligo di trasmettere nelle istruzioni ai comandanti di dipartimento delle norme nel senso desiderato, se la Camera lo crede...

MASSA. Domando la parola.

DELLA ROVERE, ministro per la guerra... ma la pregherei, se non c'è altra ragione in contrario, che si adoperasse perchè questa legge proceda innanzi e la Camera si contentasse di questa mia dichiarazione.

La necessità di questa legge è sentita in tutti i dipartimenti per isbrigar presto gli affari. Questa legge inoltre deve portare una economia nel bilancio. Io ho già portato un risparmio nel bilancio dell'anno corrente, fondato particolarmente sulla riduzione dei tribunali militari che si otterrebbe sottoponendo due divisioni allo stesso tribunale, perciò più a lungo va la legge, più io mi trovo sbilanciato.

PRESIDENTE. L'onorevole Tecchio persiste?

TECCHIO. Persisto.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mancini.

MANCINI. La cedo al deputato Massa.

PRESIDENTE. Il deputato Massa ha la parola.

MASSA. Io credo che qui sia solamente questione di bene intendersi. Le parole di quest'articolo suonano, secondo me, diversamente da ciò che da principio accennava l'onorevole ministro, e tolgono anche i dubbi cui alludeva l'onorevole mio amico Tecchio.

Qui si stabilisce che la designazione dei giudici sia fatta secondo l'ordine dell'anzianità: e questa è una salvaguardia contro l'arbitrio. Ma non bastava dir ciò: non tutti gli ufficiali possono essere assunti all'ufficio di giudice; l'articolo 276 del Codice penale militare non ammette alle funzioni di giudice che coloro che hanno almeno il grado di capitano.

Ora l'articolo 1° colle parole: « la designazione dei giudici è fatta seguendo l'ordine delle anzianità tra gli ufficiali della divisione *che possono compiere l'ufficio di giudici*, » si riferisce al Codice penale militare, per richiamare cioè che ponno essere giudici solo quelli che hanno la capacità determinata dal Codice penale comune; questa legge non fa deroga alcuna alle qualità richieste negli ufficiali per essere giudici.

Per contro veda la Camera gli inconvenienti cui potrebbe esporsi togliendo queste parole: in allora potrebbe dirsi non vi sarebbe più necessità per essere giudici di rivestire la qualità di capitano; e purchè si osservi l'ordine dell'anzianità si potrebbe anche discendere ai tenenti ed ai sottotenenti.

Quindi, ove l'onorevole ministro della guerra e la Commissione vogliano riconoscere che queste parole non si riferiscono già ad una capacità intellettuale da cercarsi individualmente in ogni ufficiale per assumerlo a giudice, ma si riferiscano alle disposizioni del Codice penale militare, a quelle persone cioè le quali hanno il grado per cui possano venir chiamati a giudici, io

credo allora che queste parole si possano mantenere appunto per impedire che siano chiamati all'ufficio di giudice persone che non abbiano tutti quei requisiti che l'articolo 276 prescrive.

La legge attuale non fa che togliere la necessità del decreto reale per la designazione dei giudici; è una legge di discentramento, come diceva l'onorevole signor ministro, non mira a migliorare o riformare altrimenti il Codice penale militare, questa che è la legge generale rimane ferma, e nulla così si modifica alle condizioni da esso richieste quanto alla composizione dei tribunali militari, alle qualità cioè dei giudici, e queste prescrizioni sono quelle che richiamano le parole in questione.

Io credo che chiarita in questo modo la legge, si debbano lasciare coteste espressioni che sono una vera salvaguardia; ad ogni modo, o lasciandole o togliendole, ogni incertezza è tolta solo che si ritenga il vero carattere della legge che è di solo discentramento, e non altera in nulla del resto il Codice penale militare.

PANATTONI, relatore. Io darò uno schiarimento intorno al concetto della Commissione.

La Commissione ritenne che l'articolo primo nella sede che ora si discute dovesse essere giudicato secondo l'apparente sua semplicità e valore grammaticale, cioè che non si trattasse di arbitrare sulle capacità di coloro che venivano designati, ma alludesse alla loro potenzialità, ossia al potersi prestare in servizio della giustizia malgrado tante occupazioni che può avere un ufficiale.

Quindi non sorse in seno della Commissione il dubbio che, mediante le frasi ora controverse, si fosse inteso di voler fare delle esclusioni.

L'onorevole signor ministro, accostandosi in ultimo a questo concetto, ha detto che non avrebbe nessuna difficoltà di dare istruzioni ai comandanti di corpo, perchè nelle liste e designazioni non facessero esclusioni.

Se dunque la cosa è intesa come parrebbe attualmente schiarita dalla presente discussione, ne verrebbe a risultare ciò che in ultima analisi accennava l'onorevole Massa, vale a dire che l'articolo si possa votare qual è e quale è stato votato dal Senato, senza fare una mutazione che sottoporrebbe la legge a nuova discussione nell'altro recinto del Parlamento.

Mi pare quindi che le parole *che possono prestarsi al servizio di giudici* abbiansi a ritenere come intese nel senso di semplice potenzialità. A qual senso mi sembrò che si accostasse in ultimo anche il ministro stesso.

Perciò, se non sorgono altre questioni in proposito, opino che la discussione non possa avere un subbietto ulteriore.

MANCINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANCINI. Le dichiarazioni dell'onorevole signor ministro non lasciano alcun dubbio che egli attribuisce